

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **INNAMORATO, CASOLI, ACONE, SIGNORI,  
BOZZELLO VEROLE e PIERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1989

### Sistemazione giuridica ed economica dei messi di conciliazione non dipendenti comunali

ONOREVOLI SENATORI. - In ogni comune ha sede un giudice conciliatore, ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e quindi deve necessariamente esserci un messo di conciliazione, con funzione di ufficiale giudiziario dell'ufficio di conciliazione.

I messi di conciliazione in servizio negli ottomila comuni sono circa diecimila, dei quali solo la metà dipendenti comunali, in posizione di ruolo, fuori ruolo o in ruolo soprannumerario; gli altri, purtroppo, pur svolgendo lo stesso lavoro, sono in posizione precaria, costretti ad accontentarsi dei pochi diritti loro spettanti e di qualche benevolo compenso, che viene corrisposto dalle compiacenti amministrazioni comunali.

I messi di conciliazione non dipendenti comunali sono quasi tutti pienamente inseriti nei rispettivi uffici di conciliazione; ne utilizzano le strutture ed assicurano la quotidiana presenza, al fine di adempiere con scrupolo ciò che è di loro competenza, in quanto, ai sensi dell'articolo 251 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, non possono ricusare il loro ministero, quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

Trattasi, quindi, di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego con il comune, come affermato dalla Suprema Corte di cassazione con varie sentenze.

I presidenti dei tribunali sollecitano le

designazioni dei messi di conciliazione da parte dei comuni e provvedono alle relative nomine in posti previsti nelle piante organiche degli uffici di conciliazione del Ministero di grazia e giustizia; ciò è indispensabile per il buon funzionamento degli uffici stessi, specie dopo i recenti aumenti delle competenze della conciliazione.

La maggior parte dei messi di conciliazione non dipendenti comunali soffrono in silenzio, accontentandosi degli irrisori diritti previsti dalle attuali tariffe ed invocando inutilmente l'articolo 36 della Costituzione, che afferma il diritto per il lavoratore ad una retribuzione adeguata.

Molti si sono rivolti, con esito positivo, alla magistratura, la quale ha stabilito che spettano ad essi: il pagamento di un compenso mensile pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi percepiti dal messo, risultanti dai repertori dell'ufficio di conciliazione e da quanto altro di fatto percepito, e la retribuzione lorda

prevista per il messo comunale con decorrenza dalla data del giuramento; gli interessi legali sul compenso predetto ed il risarcimento del danno per la svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, sempre dalla predetta data; la regolarizzazione della posizione assicurativa presso gli istituti previdenziali.

Perchè non evitare questo contenzioso con enormi danni per gli enti e per i messi?

La categoria dei messi di conciliazione - come si è già detto - è attualmente costituita in parte da dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli con la specifica figura professionale o con quella di messi comunali, con funzioni anche di messi di conciliazione, ed in parte da non dipendenti comunali, che è doveroso «sistemare», i quali non sono, purtroppo, inquadrati nei ruoli organici del personale dipendente dei comuni con i conseguenti svantaggi, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo economico.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio da almeno due anni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ed in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione in posti di pubblico impiego, sono confermati in servizio, dai comuni nei quali svolgono la loro attività, con deliberazione del consiglio comunale, ed inquadrati nei ruoli organici del personale dipendente con l'attribuzione del livello corrispondente a quello di messo comunale.

2. All'assunzione dei messi di conciliazione si provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Alla spesa si farà fronte con i fondi stanziati nei bilanci dei comuni, ai sensi dell'articolo 91, lettera A), del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché con gli introiti previsti dalla legge 24 febbraio 1971, n. 93.